

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2014

sull'aiuto di Stato SA.18832 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/MX) (ex N 44/2005) relativo a una riduzione dell'accisa sui biocarburanti cui la Lituania ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2014) 3600]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/830/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli, ⁽¹⁾

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Dal 2006 la DG Concorrenza svolge annualmente un controllo a posteriori su un campione di misure di aiuto attuate dagli Stati membri. Il regime di riduzione dell'accisa sui biocarburanti della Lituania è stato incluso nella valutazione del 2011, operazione nell'ambito della quale la Commissione ha esaminato il modo in cui gli Stati membri hanno dato esecuzione a un campione dei regimi in vigore nel periodo 2009-2010. Il regime in questione era stato approvato dalla Commissione con il numero N44/2005 con la decisione K (2005) 2957C del 27 luglio 2005 (in appresso: «la decisione della Commissione»).
- (2) Con lettere del 7 ottobre 2011, 27 gennaio 2012 e 26 giugno 2012 la Commissione ha invitato le autorità lituane a fornire le informazioni necessarie al fine di valutare il modo in cui il regime di aiuti è stato attuato nel 2009 e 2010. Le autorità lituane hanno fornito le informazioni richieste con lettere del 10 novembre 2011, 24 febbraio 2012 e 18 luglio 2012.
- (3) Con lettera del 17 luglio 2013 la Commissione ha informato le autorità lituane della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione al regime di aiuti, in quanto temeva che gli aiuti potessero essere stati utilizzati in maniera impropria. Le autorità lituane hanno presentato osservazioni il 13 agosto 2013.
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'8 novembre 2013. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (5) Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi.

II. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTO

- (6) Il regime N 44/2005 consisteva in una riduzione dell'accisa sui biocarburanti miscelati con carburanti fossili. La riduzione si applicava solo alla componente «bio» della miscela. Pertanto, l'aliquota dell'accisa applicabile ai biocarburanti miscelati era ridotta sulla base della percentuale di biocarburanti contenuta della miscela finale.

⁽¹⁾ GU C 323 dell'8.11.2013, pag. 74.

- (7) L'obiettivo del regime era di promuovere la produzione e l'uso dei biocarburanti. Inoltre, l'aiuto mirava ad aiutare la Lituania a soddisfare gli obiettivi formulati dalla direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti ⁽¹⁾.
- (8) La riduzione dell'accisa era disponibile per tutti i produttori di biocarburanti in Lituania nonché per qualsiasi importatore di biocarburanti di un altro Stato membro o di paesi terzi in Lituania.
- (9) Il regime è stato approvato dalla Commissione il 27 luglio 2005 ed è scaduto il 31 dicembre 2010.
- (10) Nel corso della valutazione la Commissione ha constatato che la Lituania ha attuato il regime in un modo che chiaramente non era del tutto conforme con la decisione della Commissione.
- (11) In primo luogo, come indicato nella decisione della Commissione, la Lituania si era impegnata a riesaminare ogni anno i costi di produzione dei biocarburanti ammissibili a una riduzione dell'accisa nonché l'andamento dei prezzi della biomassa rispetto ai prezzi dei carburanti fossili adeguando, se necessario, l'importo dell'aiuto onde evitare sovracompenzazioni e al fine di mantenere il prezzo dei biocarburanti allo stesso livello di quello dei carburanti convenzionali. Inoltre, le autorità lituane si erano impegnate a presentare alla Commissione relazioni annuali contenenti tutte le informazioni rilevanti sui costi di produzione dei biocarburanti e sul prezzo di mercato dei carburanti in modo da dimostrare che non avvenisse alcuna sovracompenrazione. La Commissione ha tenuto conto di tutti questi elementi all'atto della valutazione del regime di aiuti ed è giunta alla conclusione che era compatibile con il mercato interno.
- (12) Dal 2005, anno in cui è stata adottata la decisione della Commissione, i servizi competenti della Commissione (DG Concorrenza) non hanno ricevuto alcuna relazione annuale contenente informazioni rilevanti sui costi di produzione dei biocarburanti e sul prezzo di mercato dei carburanti che dimostrasse l'avvenuta verifica dell'assenza di sovracompenzazioni. Tali informazioni sono state fornite dalla Lituania su esplicita richiesta della Commissione durante la procedura di controllo, ma solamente per gli anni cui si riferivano le operazioni di controllo.
- (13) Quando ha notificato il regime, la Lituania ha fornito dati sui costi di produzione di bioetanolo e biodiesel e tali dati sono stati valutati dalla Commissione. La Lituania ha indicato che gli aiuti potevano essere concessi, oltre che al bioetanolo e al biodiesel, anche all'olio vegetale puro e si è impegnata, qualora un biocarburante avesse beneficiato della riduzione d'imposta, ad effettuare un'analisi, al fine di assicurarsi che la riduzione non determinasse sovracompenzazioni. Anche tali informazioni avrebbero dovuto essere incluse nelle relazioni annuali da presentare alla Commissione. I servizi competenti della Commissione (DG Concorrenza) non hanno ricevuto alcuna informazione in merito alla realizzazione di tale analisi da parte della Lituania.
- (14) In secondo luogo, nel corso dell'operazione di controllo le autorità lituane hanno trasmesso documenti attestanti che nel 2009 il ministero dell'Economia aveva già chiesto che i beneficiari fornissero informazioni sui costi medi e i prezzi di vendita del carburante per il 2008. Il ministero dell'Economia ha ricevuto tali dati nel 2009 e li ha trasmessi alla Commissione in relazione ai beneficiari selezionati nel corso dell'operazione di controllo del 2011. Tuttavia, la Lituania non ha presentato dati aggregati sui costi di produzione dei biocarburanti. Pertanto la Commissione non è stata in grado di verificare adeguatamente che non vi fosse stata sovracompenrazione.

III. OSSERVAZIONI DELLA LITUANIA

- (15) A seguito dell'avvio del procedimento di indagine formale, la Lituania ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione.
- (16) Le autorità lituane hanno fornito alla Commissione copie delle relazioni sulla promozione dell'uso dei biocarburanti relative al periodo dal 2005 al 2010.
- (17) Le autorità lituane hanno spiegato che, sebbene la normativa prevedesse la possibilità di concedere, nell'ambito del regime, aiuti all'olio vegetale puro, non è stato prodotto biodiesel sulla base di olio vegetale puro. Pertanto, non è stato concesso alcun aiuto di questo tipo nell'ambito del regime NN44/2005 e ciò spiega perché non è stata presentata alla Commissione alcuna relazione in merito.
- (18) La relazione annuale relativa al 2009 comprende diverse tabelle contenenti informazioni sui costi di produzione dei biocarburanti, i prezzi dei combustibili fossili, i prezzi dei biocarburanti e i prezzi delle diverse miscele. Tali informazioni sono sintetizzate nelle tabelle che seguono, sulla base del tasso di cambio 1 EUR = 3,4528 LTL.

⁽¹⁾ GUL 123 del 17.5.2003, pag. 42.

Tabella 1

Costi di produzione e prezzo di vendita (al lordo delle imposte) del carburante (biodiesel e diesel) nel 2009

Prezzo del carburante, LTL ⁽¹⁾ per litro	Biodiesel (FAME)	Diesel
1. Materia prima (+)	[...] (*)	[...]
2. Trattamento (+)	[...]	[...]
3. Altri costi (ricerche, riorganizzazione della produzione) (+)	[...]	—
4. Costi di produzione	[...]	[...]
5. Logistica (+)	[...]	[...]
6. Prezzo di vendita del sottoprodotto (–)	[...]	—
7. Ricavi	—	[...]
8. Prezzo di vendita fissato dal produttore (al lordo delle imposte)	3,42	1,25

(*) Segreto aziendale

⁽¹⁾ Tasso di cambio utilizzato: 3,4528 LTL = 1 EUR

Tabella 2

Prezzo di vendita dei carburanti miscelati (diesel e biodiesel)

Prezzo del carburante miscelato, LTL/litro 5 % FAME	5 % FAME
Costi del biodiesel (FAME) in miscela (5 % × 3,42 LTL/litro)	0,171
Costi del diesel in miscela (95 % × 1,25 LTL/litro)	1,188
Accisa (95 % × 1,14 LTL/litro)	1,08
Prezzo totale di vendita del carburante miscelato	2,439
Adeguamento dovuto al minore contenuto energetico della miscela (15 %) ⁽¹⁾	0,025
Prezzo di vendita della miscela di carburante miscelato (relativo)	2,46

⁽¹⁾ Il valore energetico del biodiesel è inferiore a quello del carburante minerale (diesel): in base ai calcoli il quantitativo di biodiesel necessario per produrre una unità di energia è superiore del 15 % al quantitativo di diesel necessario per produrre la stessa unità di energia.

Tabella 3

Prezzo di vendita del diesel

Prezzo di vendita del diesel (al lordo delle imposte)	1,25
Accisa sul diesel	1,14
Prezzo di vendita del diesel nel 2009 ⁽¹⁾	2,39

⁽¹⁾ IVA esclusa.

Tabella 4

Costi di produzione e prezzo di vendita (al lordo delle imposte) del bioetanolo e della benzina nel 2009

Prezzo del carburante, LTL/litro	Bioetanolo (ETBE)	Benzina
1. Pagamenti per le materie prime, compresi semi/grani (+)	[...]	[...]
2. Trattamento (+)	[...]	[...]
3. Altri costi (ricerche, riorganizzazione della produzione) (+)	[...]	—
4. Costi di produzione	[...]	[...]
5. Logistica (+)	[...]	[...]
6. Prezzo di vendita del sottoprodotto (–)	[...]	—
7. Ricavi	—	[...]
8. Prezzo di vendita fissato dal produttore (al lordo delle imposte)	2,04	1,36

Tabella 5

Prezzo di vendita delle miscele di carburante (bioetanolo e benzina)

Prezzo della miscela di carburante per litro	Contenente il 5 % di bioetanolo
Costi del bioetanolo in miscela (5 % × 2,04 LTL/litro);	0,102
Costi della benzina in miscela (95 % × 1,36 LTL per litro);	1,292
Accisa (95 % × 1,50 LTL per litro);	1,425
Prezzo totale di vendita del carburante miscelato	2,819
Adeguamento dovuto al minore contenuto energetico della miscela (60 %) ⁽¹⁾	0,0612
Prezzo di vendita della miscela di carburante miscelato (relativo)	2,88

⁽¹⁾ Il valore energetico del bioetanolo è inferiore a quello del carburante minerale (benzina): secondo i calcoli, il quantitativo di bioetanolo necessario per produrre una unità di energia è superiore del 60 % al quantitativo di benzina necessario per produrre la stessa unità di energia.

Tabella 6

Prezzo di vendita della benzina

Prezzo di vendita della benzina (al lordo delle imposte) (100 % × 1,36 LTL per litro)	1,36
Accisa sulla benzina	1,50
Prezzo di vendita della benzina nel 2009 ⁽¹⁾	2,86

⁽¹⁾ IVA esclusa.

- (19) Le autorità lituane sostengono che i dati forniti per il 2009 e il 2010 (ripresi nelle tabelle della presente decisione) dimostrano con chiarezza che non vi è stata sovracompensazione né per la produzione di biodiesel né per quella di bioetanolo.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (20) Nella decisione N44/2005 la Commissione aveva già concluso che la misura in esame comportava un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione ha valutato il regime di aiuti sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 ⁽¹⁾, in particolare la parte E.3.3, ed è giunta alla conclusione che l'aiuto è compatibile con il mercato interno.
- (21) Le autorità lituane hanno confermato alla Commissione di aver presentato relazioni annuali come previsto dalla decisione NN44/2005. Tali relazioni sono state trasmesse alla DG Energia sotto forma di allegato alla relazione sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
- (22) Le autorità lituane hanno fornito alla DG Concorrenza copie delle relazioni presentate per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Tali relazioni contengono informazioni dettagliate sui costi di produzione e i prezzi di vendita dei biocarburanti e riportano anche il prezzo delle diverse miscele di carburanti.
- (23) Nel corso dell'indagine la Commissione ha avuto modo di accertare che le autorità lituane si sono conformate a quanto previsto dal punto 34 della decisione N44/2005 presentando alla Commissione le relazioni annuali di monitoraggio del regime.
- (24) Le autorità lituane hanno spiegato che non sono stati prodotti biocarburanti a partire da olio vegetale puro durante il periodo in cui il regime è stato in vigore.
- (25) Nel corso dell'indagine la Commissione è giunta alla conclusione che, dal momento che non è stato prodotto alcun biocarburante a partire da olio vegetale puro durante il periodo in cui il regime è stato in vigore, non era necessario accludere alcuna informazione su questo punto nelle relazioni presentate alla Commissione.
- (26) Avendo esaminato tutte le informazioni fornite dalla Lituania sui costi di produzione dei biocarburanti e sui prezzi dei carburanti per il 2009 e il 2010, la Commissione concorda sul fatto che non vi è stata sovracompensazione su base aggregata nel 2009 o 2010.

V. CONCLUSIONE

- (27) La Commissione ritiene che la Lituania abbia dato correttamente esecuzione al regime di aiuti N44/2005 conformemente con la decisione di approvazione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato N44/2005 a cui la Lituania ha dato esecuzione è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è stato attuato correttamente conformemente con la decisione della Commissione K (2005) 2957C del 27 luglio 2005.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2014

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.